CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 18: SITZUNG 21-5-1957

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 9:
"Autorizzazione all'ulteriore spesa di Lire 200:000.000 per la concessione del concorso regionale di cui alla Legge regionale 30:6:1954; n. 14,...

pag. 2

Nomina di una Commissione consiliare per l'esame del problema del finanziamento della ricostruzione della linea tranviaria Trento-Male. pag. 3

Disegno di legge n. 14:

"Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale,,

pag. 3

Disegno di legge n. 19:

"Modificazioni alla L. R. 8-2-1956, n. 4,
contenente provvedimenti in favore dei territori montani,... pag. 8

Disegno di legge n. 20:
"Norme sulla disciplina dei rifugi alpini ". pag. 10

Disegno di legge n. 21:
"Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione, pag. 23

Mozione del cons. regionale Ettore Nardin, concernente la precisazione del programma che la Giunta Regionale intende realizzare nell'attuale legislatura.

pag. 25

Interrogazioni e interpellanze pag. 25 Mozione dei consiglieri regionali Raffaelli, Paris, Mol gnoni, Bondi, Arbanasich e Vinante sull'interdizione delle armi nucleari.

pag. 27

Gesetzentwurf Nr. 9::

"Ermächtigung zur weiteren Ausgabe von 200 Millionen Lire für die Gewährung des Regionalbeitrages auf Grund des Regionalgesetzes vom 30-6-1954, Nr. 14,...

Seite 2

Ernennung einer Ratskommission zur Untersuchung, des Einanzierungsproblems im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnlinie Trient-Male. Seite 3

Gesetzentwurf, Nr., 14:

"Regelung der ergänzenden Beherbergungseinrichtungen fremdenverkehrsmassig - sozialer Art ". Seite 3.

Gesetzentwurf: Nr.: 19::

"Abänderung des Regionalgesetzes vom 8-2-1956, Nr. 4, das Massnahmen zu Gunsten der Berggebiete enthält " Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 20:

"Bestimmungen über die Regelung der Schutzhütten,... Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 21:

"Bestimmungen über die Besoldung des in den Regionaldienst aufgenommenen ausserplanmässigen Personals... Seite 23

Beschlussantrag des Regionalrates Ettore-Nardin betreffend die Bekanntgabe des Programmes, das der Regionalausschuss in der gegenwärtigen Legislaturperiode durchzuführen gedenkt. Seite 25

Anfragen und Interpellationen Seite 25 Beschussantrag der Regionalräte Raffaelli, Paris, Molignoni, Bondi, Arbanasich und Vinante über das Verbot der Atomwaffen.

Seite 27

Presidente: dott. REMO ALBERTINI Vicepresidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Trento, 21 maggio 1957

Ore 9.40

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 17.5.1957.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Punto 13 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 9: «Autorizzazione all'ulteriore spesa di lire 200 milioni per la concessione del concorso regionale di cui alla legge regionale 30.6.1954, n. 14».

Questo disegno di legge era stato sospeso, perchè abbiamo votato nel frattempo una nuova stesura dello stesso disegno di legge. Ma questo disegno di legge, essendo stato votato per articoli, non può essere più ritirato, dovrà essere votato dal Consiglio, cioè respinto dal Consiglio. Non c'è altra procedura da seguire, comunque vorrei chiedere il parere del Consiglio al riguardo. Poi abbiamo all'Ordine del giorno il punto 16: « Nomina della Commissione per la Trento-Malè»; poi abbiamo da trattare il punto 17: « Mozione del cons. Nardin », rinviata per l'assenza del Presidente della Giunta Regionale; poi abbiamo il punto 20: disegno di legge n. 14: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale », rinviato per l'assenza dell'Assessore; il punto 24, disegno di legge n. 19: « Modificazione della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, contenente provvedimenti in favore dei territori montani», è rinviato in attesa degli emendamenti da parte del-

l'Assessorato competente. Poi abbiamo il punto 25: disegno di legge n. 20: « Norme sulla disciplina dei rifugi alpini»; il punto 10: «Interrogazioni e interpellanze », che non abbiamo ancora svolte. Questo è l'Ordine del giorno rimasto da espletare dalle precedenti sedute. E' pronta la legge riguardante il personale, che doveva ottenere il voto della Commissione delle finanze, e se il Consiglio è d'accordo potremmo inserirla all'Ordine del giorno di questa sessione. Pregherei quindi di distribuire le schede per votare l'inserimento all'Ordine del giorno della legge n. 21: « Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione », che è già stata distribuita ai Consiglieri. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 23 votanti, 21 si, 2 no. La legge è inserita all'Ordine del giorno.

Procediamo con i nostri lavori. Abbiamo quindi, come detto, il punto 13 all'Ordine del giorno, riguardante il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale « autorizzazione alla spesa di 200 milioni », disegno di legge che noi abbiamo sospeso dopo aver votati gli articoli, perchè avevamo pensato di far presentare un nuovo disegno di legge che abbiamo a sua volta votato. Il disegno di legge, del quale abbiamo votato gli articoli, non può essere ritirato, quindi bisogna che il Consiglio voti contro lo stesso, dando la giustificazione che. essendo intervenuta l'approvazione dell'altro disegno di legge, nella sostanza uguale a questo, evidentemente questo disegno di legge non è più possibile votarlo. Il regolamento non considera questo caso, è un caso eccezionale, e penso che non si potrà fare altro, a meno che il Consiglio stesso non decida altrimenti. Faremo regolare anche questo caso. Dò la parola a chi desidera pronunciarsi sul regolamento.

KESSLER (D.C.): A me sembra esatta la procedura suggerita dal Presidente dal momento che anch'io sono dell'opinione che il disegno di legge non può essere ritirato. Al Consiglio non rimane che votare contro il progetto di legge in quanto è superato da quello già approvato.

PRESIDENTE: Se altre osservazioni non ci sono e se nessuno chiede la parola, possiamo senz'altro distribuire le schede per la votazione della legge, sperando che il Consiglio voti contro, altrimenti ci troveremmo in un bel guaio! (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 26 votanti: 23 no, 3 sì. La legge è respinta.

Abbiamo adesso il Punto 16 all'Ordine de giorno: «Nomina di una Commissione consiliare per l'esame del problema del finanziamento della ricostruzione della linea tranviaria Trento-Malè».

SCOTONI (P.C.I.): Proponiamo Paris, Ceccon, Pruner.

PRESIDENTE: Le proposte sono: per le manoranze Paris, Ceccon, Pruner; per la D.C. Salvadori e Andreolli.

BRUGGER (S.V.P.): Il S.V.P. propone Dorfer e Nicolussi.

PRESIDENTE: Quindi abbiamo Dorfer, Nicolussi, Andreolli, Salvadori, Paris, Ceccon, Pruner. Metto in votazione la proposta dei nomi dei membri per la Commissione: maggioranza favorevole, 1 contrario, 3 astenuti.

Adesso bisognerebbe trattare il punto 17, cioè la Mozione del cons. Nardin; ma oggi c'è il Presidente della Giunta ed è assente il cons. Nardin. Allora propongo al Consiglio di rinviare la Mozione all'ultimo punto all'Ordine del giorno: la proposta è approvata.

Punto 20 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 14: «Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale».

Lettura della relazione della Giunta.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo e trasporti.

ANDREOLLI (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Articolo 1

Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricellivi complementari a carattere turistico-sociale, in genere, gli altestimenti che non posseggono le caratteristiche previste dal R.D.L. 18 gennato 1937, n. 970 e successive modificazioni, recane norme sulla classificazione degli alverghi, delle pensioni e delle locande, e più precisamente:

- 1. Sono considerati alvergni per la gioventù quei complessi ricettivi sommariamente ma sufficientemenie attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito e i loro accompagnatori, che risultino soci di Enti o Associazioni, italiani o stranieri, costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventu, attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o collettivo.
- 2. Sono considerati campeggi i parchi cintali, dotati di impianti igienico-sanitari adeguati ed, accessoriamente, di servizi di mensa o di spaccio, che sono attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi.
- 3. Per villaggi turistici si intendono quei centri di ospitalità per turisti, organizzati per il soggiorno in tende o case minime, e che rappresentano un complesso unitario di servizi.
- 4. Sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili sommariamente ma sufficientemente attrezzati per ospitare, senza fini di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private, ed i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, di età superiore agli anni sedici.
- 5. Per foresterie si intendono quelle sistemazioni ricettive predisposte, con sommaria ma sufficiente attrezzatura, presso sedi di comunità, associazioni sportive o culturali, circoli o sodalizi, al fine di concedere ai soci o agli aderenti, senza scopo di lucro, ospitalità occasionale.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Articolo 2

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nel precedente articolo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi dalla Giunta Regionale, dietro motivato parere dell'Amministrazione comunale nella cui giurisdizione ricade il complesso, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso stesso, alla disposizione ed al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere indicato il periodo d'apertura.

Alla Giunta regionale compete altresi la vigilanza sui complessi elencati nel precedente articolo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, lei ha potuto ascoltare dalla relazione del Presidente della Commissione dell'industria e commercio che si era affacciata già in quella sede la necessità, per lo meno l'esigenza da parte di taluni, di conoscere quale sarebbe stato l'indirizzo dell'on. Giunta nell'applicare questo disegno di legge, perchè la materia è in parte regolata da leggi nazionali e in parte non è regolata affatto. Si presenteranno quindi dei problemi che hanno già di per sè una soluzione a portata di mano, ed altri problemi che richiederanno un regolamento costruito appunto per configurare le soluzioni. Già sentivamo l'esigenza, onorevole Assessore, di vedere questa legge accompagnata appunto da tale regolamento, perchè sappiamo come parte della materia trattata sfugga abbondantemente. Per il problema delle case di ferie, e lei sa che anche da noi esiste e soprattutto nella Valle di Fassa dove già si possono trovare diverse di queste attrezzature turistiche, vediamo che anche li funzionano indipendentemente da leggi. A Canazei ci si regola in un modo, a Cavalese in un altro, a Moena in un altro ancora. A Canazei per esempio ci sono 200 letti e pagano una tassa concordata all'Azienda del turismo locale; a Cavalese le case di ferie esistenti non pagano nulla; a Moena si verifica un sovrappopolamento di letti dentro alberghi che non sono attrezzati per quel numero che si vuol far comparire, e via di seguito.

Per i camping il problema è nuovo, sono sorti

con lo sviluppo ultimo del turismo. Anche qui sarà necessario stabilire che cosa questi campeggi devono avere per poter essere ammessi all'esercizio pubblico, quali caratterisuche negli impianti igenici, dove dovrà sorgere l'ubicazione di questi camping, a parte il fatto che già c'è in atto una naturale selezione, almeno per que lo che riguarda la località. Sappiamo, per esempio, che a Riva il camping ha pagato una piccola imposta all'Azienda di turismo; a Canazei dove ci sono state 15 mna presenze al campeggio Touring non si paga alcuna imposta di soggiorno; a Trento è gesuto direttamente dall'Azienda autonoma. Un camping deve essere regolamentato, on. Assessore, anche per queilo che riguarda l'ampiezza. L'esperienza avra suggerito quanti metri quadrati di superncie ci vorranno per rispondere a queste richieste del turismo di transito. Bisognerà stabilire chi può concedere questa licenza, non basta sentire il parere della Giunta, ci sarà una Commissione che stabilirà se si può dare o no la licenza! E se verrà stabilita questa imposta chi ne usufruirà? E' un problema vivissimo e non bisogna procrastinare la votazione di questa legge, ma io ho delle perplessità e perciò mi permetto di intervenire in questo art. 2 per chiedere lumi a lei.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): L'esigenza posta dal cotlega Ceccon è indubbiamente fondata e sentita dall'Assessorato e non siamo certo impreparati in questa materia della successiva regolamentazione. E' sembrato alla Giunta doveroso non affrontare da sola un regolamento di esecuzione in quanto la Giunta ha ritenuto opportuno in questa legge far applicazione della delega per cui sarebbe, secondo la Giunta, molto più corretto trovarsi, appena approvata la legge, con le due Giunte Provinciali per elaborare le norme di esecuzione della presente legge in quanto effettivamente sono norme che devono essere date rapidamente. Esistono già dei concetti generali, da noi elaborati con l'Alto Commissariato del Turismo, per quanto riguarda una aderenza alle norme che anche l'Alto Commissariato intende varare in Italia. Perciò il problema esiste, lo sentiamo, ma ci sembrava inopportuno elaborarlo e pregiudicarlo come Assessorato. Appena approvata la legge ci sarà un incontro delle tre Amministrazioni, della Giunta Regionale che emana questa legge dopo l'approvazione del Consiglio, e delle due Giunte Provinciali per concordare le direttive di applicazione perchè tutte le norme sanitarie, di cautela, di pagamento di tasse di soggiorno devono essere uniformi per le due Province e per le singole località. Non è possibile ammettere queste disfunzioni che oggi sono in atto per varie considerazioni locali; domani dovranno senz'altro sparire. Perciò, appena approvata la legge ci sarà l'incontro delle tre amministrazioni per la parte regolamentare.

GARDELLA (P.L.I.): Sarò brevissimo, per chiedere all'Assessore se oltre le tre amministrazioni che dovranno emettere le norme regolamentari non ritiene necessario nominare una Commissione di tecnici perchè, con tutto il rispetto che devo ai signori amministratori regionali e provinciali, non so se proprio hanno una competenza tecnica in questo campo. Quindi ritengo utile sentire un rappresentante degli albergatori, un rappresentante di questi camping, se hanno formato un'associazione o un sindacato, un rappresentante del medico provinciale per quanto si riferisce agli impianti igienici e sanitari. Vorrei dire pure qualche cosa circa le licenze che occorreranno in questi camping, in quanto mi consta che fanno ottimi affari attraverso le vendite, le consumazioni di tutti gli articoli che sono in commercio, dai fazzoletti di naylon alle cartoline illustrate, ecc.. Quindi credo sia opportuno formare una Commissione di tecnici perchè possa dare alle tre amministrazioni delle indicazioni e dei pareri, affinchè il regolamento abbia a diventare più preciso e più completo che sia possibile.

BERLANDA (Assessore commercio, industria, turismo, trasporti - D.C.): Anche se questa non è proprio la sede, posso dare assicurazione al comm. Gardella che di fatto già nella preparazione di questa legge abbiamo investito della richiesta di un parere le due associazioni degli albergatori e i rappresentanti delle associazioni che hanno campeggi e case per ferie. E' intenzione dell'Assessorato, autorizzato dalla Giunta, di proseguire su questa strada perchè effettivamente non si potrebbe arrivare ad un regolamento senza l'apporto prezioso delle categorie alberghiere e degli interessati. Non si ritiene opportuno citarlo nella legge, ma la procedu-

ra che si seguirà in futuro per il regolamento sarà quella di sentire le categorie interessate, comprese le Giunte Provinciali, e sentire l'autorità sanitaria provinciale. Non sarebbe possibile altrimenti fare un regolamento.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Articolo 3

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo precedente dovranno essere trasmesse alla Giunta Regionale, corredate:

- a) della pianta planimetrica dei locali, ove si tratti di alberghi per la gioventu, case per ferie o foresterie;
- b) della pianta planimetrica dell'area da adibirsi a campeggio o villaggio turistico, coll'indicazione dei vari servizi;
- c) della relazione tecnica e sanitaria contenente la descrizione degli impianti e dei servizi nonchè la precisa ubicazione degli stessi;
- d) di una nota esplicativa contenente, oltre alle complete generalità del richiedente, ogni e qualsiasi utile notizia atta ad illustrare la natura del complesso, la sua massima capacità ricettiva e le ragioni della richiesta, indicandone gli scopi.

Dovranno altresì essere precisati il periodo di apertura e le tariffe dei vari servizi.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Articolo 4

La Giunta Regionale ha facoltà di disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, quando l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o abbia dato luogo a gravi irregolarità d'ordine tecnico o amministrativo o, comunque, si siano modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata la autorizzazione.

L'autorizzazione è altresi revocata nel caso di scioglimento dell'Ente, Associazione, Azienda o Istituto promotore delle iniziative o in caso di fallimento del titolare.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Articolo 5

I titolari dell'autorizzazione prevista al precedente articolo 2 sono altresi soggetti alle disposi-

zioni di cui all'articolo 109 del T. U. delle leggi di P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Articolo 6

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta alla Giunta Regionale l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Articolo 7

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per un decennio, alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande, di cui all'articolo 3 della presente legge, nel decennio di cui sopra, dovranno essere trasmesse, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta Provinciale competente per territorio.

E' stato presentato un emendamento all'art. 7 dei cons. Brugger, Dalsass, Nicolussi, Mayr ecc. per stralciare al primo comma la dicitura « e per un decennio », e al secondo comma stralciare la dicitura « nel decennio di cui sopra ».

BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D.C.): La Giunta Regionale ha avuto modo di esaminare l'argomento in sede di valutazione della legge sui rifugi alpini e ritiene di poter accogliere senz'altro il principio della non limitazione nel tempo della delega in quanto è cautelata in altre forme. Per cui, come Giunta, sono autorizzato a dire che l'emendamento viene accettato.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento presentato: è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato dalla Commissione e l'emendamento approvato ora: è approvato all'unanimità.

Articolo 8

Avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica dell'interessato, alla Giunta Regionale che decide definitivamente sino a quando non siano istituiti gli organi di giustizia amministrativa.

E' posto ai voti l'art. 8: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Articolo 9

La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole.

E' proposto al Consiglio l'istituzione di un articolo 10 a firma Ceccon, Pruner, Paris del seguente tenore:

Articolo 10

« Per l'applicazione della presente legge nessun onere è previsto a carico della Regione ».

Io direi « è posto a carico della Regione ».

PARIS (P.S.D.I.): E' la dizione della Costituzione!

PRESIDENTE: Semplicemente per una questione letterale. E' aperta la discussione sull'emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Credo che non siano sufficienti molte parole per spiegare il perchè di questo articolo 10 posto all'attenzione del Consiglio Regionale. Evidentemente chi affronta — ora abbiamo disciplinato e data una norma legislativa a questa materia che ne aveva tanto bisogno — chi affronta la costruzione di queste case di riposo ecc. anche se la legge dice che non ha scopo di lucro, non le farà evidentemente per carità cristiana. E' logico che un qualche guadagno lo dovrà pure avere ed è logico quindi, a mio modesto modo di vedere, che chi affronta questa attività

speculativa affronti anche tutto quanto l'onere di impianto e di gestione di queste case di riposo. E che sia vivo il problema lo dimostra la considerazione di quanto è successo proprio ad Assisi, dove noi abbiamo due tipi di attrezzature turistiche: quella dell'albergo normale e quella della casa di riposo, foresterie ecc.. Mi permetto di dare i numeri della frequenza avuta in un anno in questi due complessi: alberghi, 68.307 presenze; case di riposo: 61.547 presenze. La tariffa praticata in queste case di riposo va dalle 1400 alle 1800 lire al giorno di pensione, e quanto pagano? pagano 13 iire al giorno per persona presente; come loro vedono non si può dire proprio che lo scopo di lucro e il guadagno non esistano. Esistono, quindi penso che effettivamente ora che abbiamo dato veste giuridica a questa materia, si metta il punto fermo in Regione alla possibilità di attingere contributi in un ramo che proprio non ne ha bisogno.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Adesso ho afferrato la portata dell'emendamento, ma mi pare di affermare il vero se dico che l'Assessorato già nel far nascere questa legge e per la politica seguita negli anni passati, non ha mai pensato di dare incoraggiamenti per la costruzione o l'esercizio di simili apprestamenti turistici. Vorrei dire che l'articolo così richiesto è del tutto superfluo e sarebbe proprio in contrasto con la politica turistica perseguita dall'Assessorato che propone questa legge l'andare a dare contributi per campeggi o altri apprestamenti del genere, perchè vivono da soli, si sostengono da soli. Non vedrei perchè si dovrebbe accogliere, in questa legge, un articolo che disciplini questa materia. Non è importante, ma mi pare che si possa benissimo lasciare cadere.

PARIS (P.S.D.I.): Non abbiamo capito che cosa ha detto con le ultime parole l'Assessore!

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): L'indirizzo dell'Assessorato quale è stato in passato non ha mai lasciato capire volontà o desideri di intervenire dando finanziamenti ad apprestamenti turistici di questa natura. Per l'Assessorato è sufficiente che siano disciplinati e poi più sono contenuti nel legittimo rispetto delle esigenze sociali e meglio è. La posi-

zione dell'Assessorato in questa materia è una giusta tutela della iniziativa privata, come si svolge per il potenziamento alberghiero. Dove l'Assessorato ha aiutato o ha proposto degli aiuti in passato, approvati dal Consiglio, noi vediamo che si è parlato con sufficiente chiarezza. L'unica apertura è stata finora quella dei rifugi alpini e degli apprestamenti di montagna. Salvo aiuti, già consolidati poi dal Consiglio in quella direzione, non è intenzione della Giunta con questa legge o con altre leggi incoraggiare questi apprestamenti. Per me l'articolo non vale la pena di prenderlo in considerazione, ragion per cui non è previsto un finanziamento da parte dell'Assessorato al turismo di nessuna natura a questi complessi ricettivi.

PARIS (P.S.D.I.): Non riesco ad afferrare la logicità delle parole pronunziate dall'Assessore. Egli dice: « Noi, Giunta, non abbiamo nessuna intenzione di dare contributi, sussidi a queste istituzioni, perciò questo emendamento non ha ragione alcuna d'essere ». Mi pare che le cose, almeno nell'intenzione dei proponenti l'emendamento, non stiano in questi termini. Le intenzioni hanno valore per oggi, signor Assessore, domani possono cambiare. Una tegge disciplina la materia, questa che abbiamo davanti, per dieci anni, di più, ecc.. Se queste sono le intenzioni di oggi, siamo sicuri che saranno le stesse anche domani? Il mondo cambia, questo e un settore in continua evoluzione e molte volte si vede la stessa amministrazione che interviene con aiuti anche in settori che si fanno la concorrenza. Basta pensare allo Stato: strade, ferrovie; induobiamente ambedue i trasporti si fanno concorrenza. Se è veramente reale la vostra intenzione di non concedere contributi, anche per un riguardo che si deve avere verso coloro che affrontano spese ingentissime per la costruzione e la manutenzione e l'apertura di alberghi, specie nel periodo invernale dove molte volte tutto dipende dalla presenza della neve sui campi ecc., dico: garantiamo tali operatori in questo settore e poniamoci dei limiti anche noi. Se queste dunque sono le vostre intenzioni, non so vedere perchè questo emendamento vada respinto. No, va accolto, e proprio per venire incontro alle vostre intenzioni.

KESSLER (D.C.): Mi pare proprio che questo sia il processo alle intenzioni. Secondo me è chia-

ro che con la votazione di questa legge non si possono dare contributi a nessuno, quindi quello che voi paventate non può avvenire. Se questo potrà avvenire, sarà attraverso un'altra legge che dovrà essere discussa, approvata o respinta. Quindi quella sarà la sede competente per discutere. La garanzia di cui parla Paris a determinate categorie, c che mi pare un'affermazione giustificata, oggi c'è. Perchè con l'approvazione di questo disegno di legge nessuna spesa viene posta a carico della Regione per dare contributi ad una categoria o ad una altra. Quindi mi pare che l'aggiunta di questo articolo sia proprio un mettere qualche cosa fuori del quadro normale perchè la legge parla della regolamentazione di queste nuove attrezzature, regolamentazione normativa, e quindi non vedo perchè bisogna inserire anche questo elemento di natura finanziaria. Comunque, l'atteggiamento definitivo per non votare questo articolo è dato proprio dalla considerazione che nel momento in cui queste paventate intenzioni dovessero diventare realtà si potrà discutere a lungo, senza vincolarci oggi a considerare una materia che avrà altri sviluppi nel futuro. Il campo turistico è un campo dove le variazioni di moda, di correnti, di attrezzature o altro cambiano con una certa velocità. Quindi anche dal punto di vista tecnico non mi pare opportuno mettere oggi dei veti che domani potrebbero forse anche rivelarsi inadatti e inopportuni. Quindi voterò contro l'inserimento di questo articolo, per questo e non per altri argomenti.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non per perorare la votazione, ma per dire solo a Kessler che la sua dimostrazione non dimostra nulla, in quanto proprio nella nostra Regione abbiamo già leggi mediante le quali si potrebbe poi invocare il contributo proprio per questa specifica legge dei complessi ricettivi complementari di carattere turistico-sociale. Esiste in Regione la famosa legge 3 mediante la quale si danno contributi a tutti, esiste un articolo di questa legge che dice che il contributo si può dare alle attrezzature turistiche. Queste sono particolari attrezzature turistiche, cioè per turismo di carattere sociale, ragion per cui chiunque vuole chiedere un contributo, dopo che questa legge è stata varata, legge che dà finalmente vol-

to e caratteristiche a questo turismo, lo può invocare benissimo, a mio sommesso modo di vedere.

PARIS (P.S.D.I.): Confermo quanto ha detto ii dott. Ceccon. La legge n. 3, all'art. 2, punto d), dice: « edifici destinati a servizi pubblici e opere ai interesse turistico». Ma oltre a questo c'è un articolo nel bilancio dell'Assessorato alle attività sociaii che interviene in attrezzature per colonie e può benissimo intervenire anche in questo settore. Ora c'è già uno strumento in mano alla Giunta se vuole intervenire. Vogliamo intervenire o no? Vogliamo tasciare ampio spazio alla Giunta di operare? Oggi ta Giunta dice « non è nelle nostre intenzioni ». Se non è nelle vostre intenzioni mettiamolo nella legge: è una garanzia che chiediamo. Non lo voiete fare? Votate contro. Noi manteniamo l'emendamento perchè ne vediamo l'utilità. Sono iniziative che non hanno bisogno di investimenti di capitali, rendono bene, specie in certi posti. Basta guardare lungo il lago di Garda quante sono queste iniziative: molte volte coloro che hanno sopportato sp =se contraendo debiti si vedono sorgere a fianco queste iniziative. Non so se sia bene che queste iniziative vengano sovvenzionate. Vedo la necessità che nella legge sia detto che queste iniziative non possono avere nessun contributo, nessun sussidio da parte della Regione, se vogliamo essere coerenti.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento Paris, istitutivo dell'art. 10: « Per l'applicazione della presente legge nessun onere è previsto a carico della Regione »: è respinto a maggioranza. Si passa alla votazione della legge. Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti: 28 sì, 10 no. La legge è approvata.

Punto 24 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 19: « Modificazione della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, contenente provvedimenti in favore dei territori montani ».

Relazione della Giunta.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa dell'agricoltura e foreste.

PEDRINI (D.C.): La Commissione legislativa regionale dell'agricoltura e foreste si è riunita il 7 maggio e ha esaminato il disegno di legge n. 19 concernente la modificazione della legge regionale 8 febbraio 1956 N° 4, lo ha esaminato nei dettagli e lo ha approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Chi chiede la parola?

SCOTONI (P.C.I.): Ho qui un biglietto, ma non so se sia un articolo della legge, che dice « l'articolo unico della legge viene sostituito dal seguente ».

PRESIDENTE: E' un emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Proposto da chi?

PRESIDENTE: Dall'Assessore Pedrini e dal cons. Segnana, è un emendamento di iniziativa consiliare.

Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: è approvato.

Leggiamo l'articolo unico.

Articolo unico.

I contributi previsti dal sesto comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, saranno concessi nella misura determinata dal 2º comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' stato presentato un emendamento a firma di tre Consiglieri, il quale sostituisce l'articolo unico. E' del seguente tenore:

« Il 6° comma dell'art. 3 della legge 25.7.1952, n. 991, richiamata dalla legge regionale 8.2.1956, n. 4, è modificato come segue: « I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati ».

E' aperta la discussione sull'emendamento.

PEDRINI (D.C.): La ragione della proposta di emendamento si deve attribuire al solo fatto di avere nell'articolo unico una maggiore chiarezza nella dizione che faciliti l'interpretazione da parte degli organi amministrativi e di controllo.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che non sia una questione di chiarezza, ma, se ben capisco, la dizione cambia completamente quella che era la prima dizione. In sostanza i due testi propongono che i contributi previsti al comma 6º dell'art. 3 della legge sulla montagna, vengano concessi secondo certe modalità. In un caso si parla di pascoli montani, quindi si dà rilevanza alla situazione geografica del fondo; nel secondo caso si dà rilevanza al fatto che si tratta di acquistare bestiame selezionato e che i fondi appartengono a piccoli proprietari soli o associati. Mi sembra che siano due cose abbastanza diverse, che forse meriterebbero una spiegazione un po' più completa.

PEDRINI (D.C.): Il 6º comma dell'art. 3 della legge dice questo: lo scopo di questo provvedimento legislativo è di dare la possibilità di concedere contributi per il miglioramento dei pascoli montani sino al 50 %, mentre nella legge della montagna è fissata la quota obbligatoria del 50 %. Il 6º comma dice: «I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati». Con questo provvedimento non si fa altro che eliminare i pascoli, opere di miglioramento di pascoli montani, vale a dire non è obbligatorio dare il 50 %, cioè ricadono allora le opere di miglioramento fondiario come pascoli montani al concetto del 2º comma dell'art. 3 che dice: «I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli art. 43 e seguenti del R.D. 13.2.1933 n. 215 e dall'art. 9 della legge 25 aprile 1949 n. 165 sono elevati » — perchè prima la legge 215 per i pascoli montani dava contributi massimi fino al 38 % e sulla legge della montagna li portiamo fino al 50 % --- « sono elevati per i territori montani ad un massimo del 50 % delle spese di migliorie da sussidiare ». Poi specifica quali determinate opere sulla legge della montagna devono avere la quota massima del 50 %. Lo scopo del

provvedimento è di dire: per i pascoli montani è opportuno, a volte, data la situazione economica di certi enti e singoli che lo richiedono, dare anche meno del 50 %, ferma sempre la possibilità di arrivare al 50 %.

KESSLER (D.C.): Solo per dire che in linea di massima sono d'accordo con questa proposta di modifica, però desidero risulti ben chiara la possibilità di dare il 50 %. E' bene non rendere obbligatorio il 50 % a tutti, perchè per certi comuni il 50 per cento sarebbe eccessivo, ma ci sono dei comuni dove il 50 % bisogna darlo perchè non è nemmeno sufficiente. Che rimanga chiara la possibilità di dare anche il 50.

PEDRINI (D.C.): L'ho detto due o tre volte!

KESSLER (D.C.): Non vorrei che si passasse da un'interpretazione di non obbligatorietà ad impossibilità. Questo dovrebbe essere chiaro.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento presentato all'articolo unico: approvato con un'astensione.

Passiamo alla votazione segreta, non occorre approvare l'unico articolo. Distribuire le schede per la votazione della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti - 34 sì, 1 no, 3 schede bianche.

La legge è approvata.

Passiamo al successivo punto all'Ordine del giorno: Disegno di legge N. 20 « Norme sulla disciplina dei rifugi alpini ».

La parola al relatore.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti.

ANDREOLLI (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

GARDELLA (P.L.I.): Desideravo poter cono-

scere che cosa si intende per rifugi alpini senza scopo di lucro. E' pacifico che le società alpinistiche non possono gestire direttamente i loro rifugi e quindi li affittano ad un semplice concessionario. Ora come si fa ad ammettere che questi rifugi non abbiano uno scopo di lucro, quando esiste già il lucro per il concessionario e per colui che concede? Anche le Ferrovie dello Stato hanno esercizi che sono di loro proprietà, ma li concedono; infatti non si parla di affitto, si parla di concessione. Però il commerciante che gestisce l'azienda della stazione è considerato un gestore come un altro a tutti gli effetti: delle imposte, delle tasse, dei permessi, delle licenze, ecc.. Ora vorrei chiedere che cosa si intende per « rifugio alpino, escluso il lucro». Non riesco a capire come non vi possa essere un lucro in un'azienda data in concessione a un terzo, che non sia il proprietario.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Volevo intrattenermi brevemente suna questione della delega delle funzioni, di cui agni art. 2, 5 e 4, da parte dena Regione ane Province. E' questo dene delegne un argomento assai spinoso e dibattuto gia in sede di Colisigilo e non vorrei che fosse dala ai mio intervento un'interpretazione al carattere politico, ma piutcosto quena che potrebbe essere una vera e propria interpretazione di funziolialità. Voievo cineuere an'Assessore o ana trunta, se non avevano pensato ana possibilità di detegare anziene la Gianta Provinciate un attro ente, che mi sembrerende pau agoneo e rispondente ane esigenze previste neita regge siessa. Cerco di sunragare questa mia domanda e considerazione con alcune argomentazioni che non saranno certo ignorate da parte dell'assessore competente e dena Giunta stessa. E' pacinco che i ritugi aipini e i locali ricettivi, per te funzioni che assotvono, hanno indiscumimiente una importanza di natura e di carattere turisilco. Il problema della revisione dei rifugi, la suduivisione fra rifugi alpini e albergni, l'apertura on eventuali nuovi rifugi, l'esame dei requisiti previsu, sono indagini di natura squisitamente turisaca. Ci sono altri fatti che mi nanno fatto rinettere su questo specifico problema, e cioe il fatto che la legge regionale n. 9 del 14 agosto 1956, quella legge che ha il titolo « provvidenze a tavore del patrimonio alpinistico regionale» ha ricono-

sciuto già in campo regionale competenza agli Enti provinciali del turismo in materia alpinistica, delegando a questi Enti l'esercizio delle funzioni previste nell'art. 4 della legge stessa, legge che ognuno può avere nelle mani attraverso il Codice regionale, che crea quindi un precedente in materia. Vorrei ricordare ancora il decreto del Commissario del turismo del 29 ottobre 1955 che emana le direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 5.11.1955 che agli artt. 12, 13 e 14 affida agli E.P.T. tutti i poteri, le facoltà discrezionali e di vigilanza che la presente legge regionale, attraverso l'art. 6 cui accennavo prima, vorrebbe delegare alle Province. Ricordo ancora il progetto sull'ordinamento del C.A.I. che prevede di sottoporre il C.A.I. con il suo patrimonio, fra il quale anche i rifugi alpini, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, che naturalmente in periferia dovrà esercitarlo attraverso gli Enti Provinciali per il turismo. Fatte queste considerazioni vorrei chiedere all'Assessore se non ha pensato, anche per dare applicazione all'art. 14 in modo diverso da quello che si è tentato di fare in altro momento e nello stesso tempo a completamento dell'art. 14 che, come si sa, delega non solo le due Province ma anche i Comuni e gli enti, se non ha pensato a questa possibilità della delega ad un ente pubblico, un ente locale, l'Ente provinciale del turismo. E questo, ripeto, non per una ragione di carattere politico - non vorrei che fosse intesa tale dal gruppo di lingua tedesca, — ma soprattutto per una ragione funzionale. Perchè francamente non mi rendo conto come la Provincia, che manca di organi competenti in materia turistica perchè non è competenza sua, possa esercitare tutta questa vasta opera di vigilanza e di controllo nel vasto campo, particolarmente in Alto Adige, dei rifugi alpini.

Vorrei quindi che questo aspetto fosse esaminato e discusso in questa sede da parte dell'Assessore e da parte dei signori Consiglieri, perchè mi si potesse dare qualche ragguaglio in merito.

Per quanto concerne il contenuto particolare degli articoli mi riservo poi qualche modestissimo e breve intervento in sede di discussione particolareggiata.

ANDREOLLI (D.C.): Vorrei dire due parole per rispondere all'argomento che sta a cuore al comm. Gardella. Indubbiamente la parola lucro fa muovere tante attività, l'attività privata particolarmente e anche l'attività degli enti pubblici. E' diverso però il lucro che si propone di ricavare il privato da quello che si propone di ricavare normalmente l'ente pubblico. L'ente pubblico, anche quando agisce in monopolio in determinati servizi, non ricava il massimo come fa o farebbe, se non ci fossero le restrizioni, il privato. Il lucro nel campo specifico dei rifugi alpini c'è ed è quel lucro che deve permettere al gestore di vivere. Gli enti alpinistici che danno in gestione questi rifugi alpini, normalmente si affidano ad elementi privati, idonei. Da una rosa di nomi ricavano il nome del miglior conduttore, quello che offre le migliori garanzie e fa le migliori condizioni. L'ente alpinistico incomincia a dire ai probabili conduttori: «Io ho il rifugio tal dei tal da gestire, in questo rifugio dovranno essere osservati questi prezzi per le consumazioni, fissati questi prezzi per i pernottamenti, dovranno essere osservate queste altre norme; sulla base di queste condizioni voi, probabili conduttori, fatemi le vostre offerte». Succede quasi sempre che ci sia una offerta positiva, però la corresponsione che questo conduttore dà all'ente alpinistico non è mai una corresponsione adeguata all'investimento di capitali e alla manutenzione che il rifugio implica, normalmente è sempre una cifra assai modesta. Ma c'è ancora di più. In qualche gestione si arriva addirittura a dare delle sovvenzioni perchè il rifugio venga aperto e possa offrire all'alpinista quei determinati servizi e quelle determinate condizioni con apertura alla determinata data e chiusura alla determinata data, con accettazione di ospiti a determinati prezzi. La legge che stiamo per discutere vuole regolamentare - non c'è bisogno di regolamentare i rifugi alpini gestiti da società alpinistiche — ma vuole regolamentare quelli di proprietà privata che sono nati in questi ultimi anni. Nel turismo, branca di attività che si svolge fortemente nella nostra Regione, abbiamo osservato delle nuove forme per l'afflusso dei forestieri e

abbiamo visto delle nuove attività. Prima abbiamo preso in esame un'altra legge che ci ha indicato quali sono queste attività ricettive nuove, e nel campo dei rifugi alpini abbiamo constatato che molta gente ha visto l'opportunità di costruire determinati fabbricati per trarne del lucro. Questi fabbricati, dato che non c'era una precisa regolamentazione, sono sorti con la denominazione di rifugi alpini, ma sono nati e vivono senza le premesse che ci sono per i rifugi alpini di proprietà delle società alpinistiche. Questa è la differenza. Quando andiamo in un rifugio di proprietà di una società alpinistica, vediamo esposta una distinta dei prezzi, distinta che non è fatta dal conduttore ma dalla società alpinistica: sono indicati tutti i prezzi che dobbiamo pagare e che il conduttore ci deve far pagare. La cosa è ben diversa quando entriamo in un rifugio privato. A parte, ed è logico questo, che il conduttore privato che ha investito un capitale forte, cerchi di trarre il massimo lucro, vediamo che senza una opportuna regolamentazione oggi i prezzi sono in una maniera e domani in un'altra. Questo succede perchè questi rifugi non fanno parte nè della categoria di rifugi alpini sorvegliata da enti alpinistici, nè tanto meno seguono le leggi fatte per gli alberghi e per gli altri esercizi pubblici. Credo con ciò di avere esaurientemente spiegato il concetto di lucro, che giustamente, come diceva Gardella, c'è anche nei rifugi alpini, ma c'è limitatamente, per dare cioè la possibilità di vivere al conduttore ed eventualmente alla sua famiglia ma che è ben diverso da quel lucro che ci può essere nell'iniziativa privata analoga se non è regolamentata e opportunamente sorvegliata.

PARIS (P.S.D.I.): Il patrimonio alpinistico ha da noi una notevole tradizione che si estrinseca soprattutto nell'ammirazione da parte di parallele organizzazioni straniere per la efficienza di questo patrimonio, per la sua entità, per il modo come vengono condotti i nostri rifugi. Ho sentito parlare di gestione e di lucro. Non c'è dubbio che un certo lucro c'è, ma non da parte delle società CAI, SAT e Alpenverein. Oggi i gestori dei rifugi, che comportano notevoli sacrifici durante la stagione estiva e, peggio, durante la stagione invernale, devono osservare non solo i prezzi, ma anche gli ora-

ri di apertura, la stagione di apertura, sono sorvegliati continuamente dalle società. I rifugi diventano un incremento per le famiglie, nella maggior parte, di guide alpine, perchè oggi purtroppo le guide alpine non hanno più la clientela vasta e scelta e danarosa di un tempo. Si contratta molte volte e per guadagnare 5-10 mila lire, rischiando la pelle, fanno delle salite per le quali sono fissate tariffe assai più elevate. Quindi l'attività della guida alpina e le sue entrate non sono più sufficienti al sostentamento della famiglia, occorrono i modesti proventi della moglie, del padre, cioè la guida anziana, della sorella della guida e così riescono a mettere insieme il sufficiente per vivere. Ma non sono grandi guadagni, e svolgono invece una azione di primo piano. La nostra zona turistica, la nostra Regione è conosciuta sì attraverso costosi opuscoli e volumi, ma i maggiori veicoli della propaganda sono pur sempre coloro che la visitano e soprattutto non i turisti frettolosi, ma gli appassionati della montagna, coloro che vanno ancora a piedi ammirando tutte le bellezze. Quindi ammiro lo sforzo della Giunta nel disciplinare questo settore alpinistico e turistico, ed in modo particolare quello dei rifugi privati, perchè è lì dove avvengono certe speculazioni, certe esagerazioni nei periodi di punta. La saturazione dei rifugi avviene, come dappertutto, per un periodo molto limitato di giorni, molto più limitato che non negli alberghi non solo delle città, ma anche quelli posti sulle grandi vie di comunicazione attraverso i nostri monti. Quindi c'è la necessità di regolamentare proprio quel settore e è giusto che sia regolamentato per non far trovare l'alpinista molte volte di fronte a grandi sorprese per maggiorazione di prezzi. Diventa una propaganda controproduttiva! Ed ecco la necessità quindi di regolamentare tutto. Vorrei dire che il primo elemento nel concedere una licenza non dovrebbe essere la struttura, la posizione ecc., ma la misura dell'amore per la montagna del conducente dei rifugi, perchè credo che quello sia il migliore titolo per diventare gestore di rifugio. Naturalmente anche questo amore ad un bel momento può cessare. La Giunta Regionale deve tenere gli occhi bene aperti in questo settore, e le Giunte Provinciali, secondo l'articolo 6, svolgeranno una funzione ispettiva veramente efficace, attenta, frequente in modo che i gestori dei rifugi privati sappiano che sono sorvegliati. In caso di abusi direi di colpire, dopo i necessari avvertimenti, di colpire senza pietà.

NARDIN (P.C.I.): Parole grosse!!

PARIS (P.S.D.I.): Quando fanno dormire sul fieno e chiedono 2.000 lire, io non avrei pietà alcuna! Prima i necessari avvertimenti, scritti, non orali, se poi si è di fronte a queste esagerazioni leverei senz'altro la licenza. Raccomandavo quindi di svolgere questa funzione ispettiva e di consiglio, perchè quello che è un giusto ed orgoglioso patrimonio del nostro passato non venga, per questioni di lucro, posto nel dimenticatoio, perchè andrebbe a detrimento non solo di una tradizione, ma anche della nostra attività turistica e alpinistica.

SEGNANA (D.C.): Sulla delega accennata da Molignoni dichiaro di non essere d'accordo in quanto penso che la delega concessa all'Ente Provinciale del Turismo attraverso la legge regionale 14 agosto 1956 sia di carattere diverso da quella prevista con questa legge. Infatti nella legge 14 agosto 1956 la delega all'Ente Provinciale del Turismo è fatta per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 4, cioè la concessione di contributi e la determinazione del rispettivo ammontare. Ora invece le attribuzioni delegate alle Giunte Provinciali mi sembra che siano diverse e assomiglino a quelle date al Presidente della Giunta Provinciale all'art. 16 dello Statuto, e cioè: «I Presidenti delle Giunte Provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici ecc. ». Penso che le funzioni stabilite da questa legge e date in delega alle Province siano appunto funzioni di carattere di pubblica sicurezza, per cui penso sia giusto lasciare queste funzioni alle Giunte provinciali, che hanno i loro organi di polizia amministrativa per poter svolgere quanto viene loro delegato dalla presente legge.

BERLANDA (Assesosre industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Forse è opportuno chiarire subito alcuni interrogativi posti dai Consiglieri. Ci sono due questioni fondamentali, la prima

sollevata da Gardella e l'altra da Molignoni. Per la prima vorrei dire che siamo andati un po' fuori strada, perchè non è certo nelle intenzioni della Giunta con questo disegno di legge di evitare la formazione di un lucro da parte dei gestori e proprietari di rifugi, anzi in ogni gestione ordinata ci dovrà essere un lucro. L'interpretazione forse inesatta che dà Gardella a una delle due qualifiche preferenziali per avere la possibilità di gestire un rifugio, quella prevista dalla lettera d) dell'art. 1, si riferisce non al gestore ma all'ente proprietario. Nel senso che se quello stabile appartiene alla S. A. T., noi sappiamo che la SAT non ha fini speculativi veri e propri, ricerca un lucro ma sappiamo che quel lucro va ad una destinazione ben definita; se guadagna dalla gestione di un rifugio lo impiega per il miglioramento del rifugio, o per appianare le gestioni deficitarie di altri rifugi, o per la manutenzione dei sentieri di quella zona di montagna dove il rifugio è dislocato, perciò sappiamo che la SAT, il CAI e l'Alpenverein non hanno fini speculativi. Gli utili sono reinvestiti in migliorie del patrimonio o nelle costruzioni accessorie, acquedotti, sentieri od altro. Questo era il vero significato, ma è chiaro che ogni gestione bene ordinata di rifugi, privata o pubblica, ha per fine un lucro disciplinato, come ha ben sottolineato Paris.

Vorrei dire a Paris che su questo tema ha centrato il motivo fondamentale che porta la Giunta a proporre all'esame del Consiglio questo disegno di legge. La sostanza economica di questo disegno di legge è questa: uno dei vari tentativi di ancorare ancora di più alla montagna i nuclei familiari. Noi con le leggi finanziarie che prevedono i finanziamenti dei rifugi e dei sentieri alpini, e gli stanziamenti per il lancio di volumi riguardanti il gruppo del Brenta Alto e il gruppo del Catinaccio, con questa legge di ordinamento e di tutela, noi cerchiamo di creare delle premesse per cui la guida, la sua famiglia, il portatore e l'economia di alta montagna siano vieppiù invogliati a rimanere e a consolidarsi: ecco il fine economico e sostanziale del disegno di legge. Credo che, con questi chiarimenti, i signori Consiglieri siano propensi ad approvarne la stesura poi nei vari articoli.

L'altro quesito posto dal cons. Molignoni circa

l'opportunità di affidare questa mansione agli E. P.T. è davvero importante. Non ho mai potuto informare il Consiglio degli studi che sono in corso in seno all'Assessorato e alla Giunta, dei quali sono investiti i membri del Comitato tecnico regionale del turismo, circa una riforma degli E.P.T. La constatazione comune fatta da esperti in questa materia quali sono i membri del Comitato del turismo, fatta dagli stessi Enti turistici, è che gli Enti del turismo sono diventati, purtroppo, senza loro cattiva volontà, degli organismi burocratici cui è impedito lo svolgimento rapido della mansione fondamentale: la pubblicità turistica. In sostanza all'Ente del Turismo compete una funzione di vigilanza sugli esercizi alberghieri, una statistica accuratissima delle presenze. Oggi è andata in vigore una norma per cui tutte le presenze sono regolate con notevole responsabilità e difficoltà dagli Enti stessi, per cui l'ente presupposto al turismo spende 3/4 dei funzionari e dei mezzi per compiti che non sono di competenza turistica, e ci troviamo a dover competere con l'ufficio del turismo svizzero agilissimo che fa solo propaganda, con l'ufficio del turismo bavarese o austriaco o jugoslavo o spagnolo che normalmente fanno solo propaganda. Ora la direttiva comune che la Giunta e il Comitato del turismo e anche gli organi turistici interessati desiderano ricercare e perseguire è quella di smantellare detti organismi dei loro compiti non strettamente di istituto, cioè compiti di propaganda e pubblicità, e di accentrare nelle Giunte provinciali dei compiti che sono di ordinamento, di vigilanza, di tutela, di sprone di determinate attività. Le due Giunte Provinciali ci sembrano organismi idonei a regolamentare e seguire la vita di questo settore. Appena il Comitato regionale del turismo avrà finito di proporre alcune linee fondamentali di riforma ritengo che la Giunta Regionale potrà mantenere la promessa di presentare al Consiglio uno o più disegni di legge che vadano a riformare la materia turistica vera e propria, i cui studi sono ormai in fase avanzata e hanno subìto, come dissi in Consiglio, una battuta di arresto per dei provvedimenti ultimi, quali la sentenza della Corte Costituzionale circa la legittimità dei proventi che vengono agli E.P.T. in parola. Il Consiglio sarà investito abbastanza presto, fra non molti mesi, della materia. Seguendo

perciò queste direttive di massima la Giunta Regionale ritiene molto più opportuno investire di responsabilità le due Giunte Provinciali che non i consigli degli E.P.T., che sono ormai in fase di studio per una riforma che li renda più organici e più adatti a svolgere queste mansioni.

Con queste notizie penso che i Consiglieri possano comprendere le finalità di questa legge e il motivo per cui ci si è appoggiati in un senso piuttosto che nell'altro.

PRESIDENTE: Volevo domandare se l'intervento di Molignoni sarà notevole. E' breve, allora ha la parola.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Volevo ribattere a Segnana che non ha colto nel segno - anche se si chiama Segnana — e che la risposta dell'Assessore mi convince che effettivamente la tesi sostenuta da Segnana non era sostenibile. Non si tratta, secondo me, di funzioni di pubblica sicurezza, si tratta di ordinamento e tutela, lo ha detto l'Assessore e lo dice il progetto stesso. Quindi sono del tutto estranee le questioni relative alla pubblica sicurezza, per cui non invochiamo l'art. 16, diciamo che dopo la proposta dell'Assessore il problema da me posto cambia aspetto. Ora potreste chiedere: « Ma tu, Molignoni, non sapevi niente della ventilata riforma degli Enti provinciali del turismo?». Se dicessi che non sapevo niente mentirei, sapendo di mentire, perchè se ne parla da mesi e mesi a Bolzano ed a Trento, forse più a Bolzano che non a Trento. Ne sapevo per aver sentito dire. Certo che noi, Consiglieri di minoranza, non siamo mai stati posti di fronte a quello che sarà lo spirito informatore di questo progetto e di questa riforma, non conosciamo nè i termini, nè il contenuto, nè le dimensioni di questo provvedimento. Ora l'Assessore dice che questo ordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo dovrebbe condurre a una sola funzione riservata a loro, quella di propaganda e pubblicità, come è avvenuto in Svizzera e in altre nazioni turistiche. Evidentemente questa funzione che io volevo affidare all'Ente Provinciale del Turismo diventerebbe anacronistica. Però l'Assessore mi deve dare atto di questo fatto, e lo voglio sottolineare perchè forse potrà tenerne conto in quello che sarà il complesso di questo ordinamento della legge relativa agli Enti Provinciali del Turismo: il contenuto della legge 14 agosto 1956 n. 9, il precedente di cui parlavo, che evidentemente creerà e richiederà una revisione di questa legge e quindi un trasferimento di quelle funzioni, che avevamo riservate agli E.P.T., ad altro ente competente in materia. Così non potevo sottovalutare, essendomi interessato della questione ed un po' essendo stato interessato direttamente dalle società alpinistiche altoatesine, del decreto del Commissario del turismo e di quell'altra legge dell'ordinamento del CAI, perchè tutta la materia deve essere di nuovo riveduta.

Per concludere, non nascondo che al fondo della questione, l'Assessore lo sa benissimo, ci sono anche delle preoccupazioni di ordine e di natura politica. Ho prima ammesso che si tratta di preoccupazioni di funzionalità soprattutto, ma noi della provincia di Bolzano non possiamo nasconderci quello che è lo spirito di rivendicazione dell'A.V.S. a proposito dei rifugi attualmente gestiti e di proprietà del CAI. Noi conosciamo lo spirito di queste rivendicazioni perchè ne abbiamo già discusso nella seconda legislatura a Bolzano e bisognerà ritornare su questo argomento cruciale e spinoso, che dovrebbe essere risolto, secondo me, in uno spirito di vero amore per la montagna, come diceva il compagno Paris, perchè solo nello spirito di comprensione fra uomini che amano la montagna e le società che raccolgono questi uomini si potrà risolvere questo grave problema.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

La seduta è rimandata alle ore 15. (Ore 12.15).

Ore 15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Articolo 1

Sono considerati rifugi alpini, agli effetti della presente legge, gli immobili, con o senza custode, situati in zona isolata di montagna aventi un minimo di attrezzatura per il pernottamento o comunque per il ricovero degli alpinisti, purche non posseggano requisiti tali da poter essere classificati esercizi alberghieri. Per l'attribuzione della qualifica di rifugio alpino si terrà conto:

- a) delle possibilità di accesso;
- b) dell'ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati o di altri rifugi alpini precedentemente costruiti;
- c) dell'ubicazione in zone di effettivo interesse alpinistico, si da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella zona considerata;
- d) dell'appartenenza ad organismi alpinistici non aventi scopo di lucro.

All'art. 1 sono stati presentati degli emendamenti. Emendamento a firma Unterrichter - Benedikter - Kapfinger alla lettera d) per inserire, dopo la parola « dell'appartenenza » le parole « o dell'associazione ». Altro emendamento a firma Benedikter - Schatz - Mayr alla lettera a), perchè diventi del seguente tenore « delle possibilità di accesso di carattere alpino », cioè aggiungere di « carattere alpino ».

Metto in discussione l'emendamento alla lettera ā). Forse i presentatori vogliono illustrare l'emendamento che ho letto.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Ich bin der Meinung, dass eine Revision durchgeführt werden sollte, um eine Trennung der derzeit als Schutzhütten geführten Hotelbetriebe von den eigentlichen Unterkunftshütten vorzunehmen, für die sie eine Konkurrenz darstellen und die natürlich auch die Hotelbetriebe schädigen. Man müsste also trachten, doch etwas genauer den Art. 1 zu definieren, und zwar vor allem den Punkt a), der von der Möglichkeit des Zuganges spricht. Wenn wir uns an das Dekret vom Jahre 1955 betreffend die Richtlinien für die Eröffnung von Schutzhütten anlehnen, so wäre jeder Betrieb, welcher mit Transportfahrzeugen zu erreichen ist und weiters keine Ausgangspunkte für Besteigungen nachweist, als Schutzhaus auszuschliessen.

Nun, diese Definierung dürfte vielleicht heutzutage etwas zu weitgehend sein, wenn man alle jene Betriebe aufzählen würde, zu denen Personen durch eine Seilbahn, einen Aufzug oder dergleichen hingelangen. Jedoch wäre ich schon der Ansicht, dass man als Schutzhütte nicht einen Betrieb definieren kann, zu dem eine bequeme, schöne Strasse hinführt, sondern man müsste in dieser Hinsicht doch den Punkt a) irgendwie einengen. Da haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht «possibilità di accesso di carattere alpino » hinzufügen könnten, wobei wir uns vorstellen, dass diese Zufahrtswege einen alpinen Charakter haben, das heisst, dass sie nicht direkt asphaltierte Strassen sein sollten.

Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man das ändern würde, denn es ist ja so, dass diese Schutzhütten einen Schaden haben könnten, wenn man diese Definition nicht macht, und zweitens ist es auch vollkommen unrichtig, einen Betrieb, zu dem eine bequeme Strasse führt, als Schutzhütte zu definieren, denn dann handelt es sich um ein normales Ausflugsziel und nicht, wie eben der Punkt 10 des Art. 1 sagt, um einen Ausgangspunkt für die Besteigungen von Bergspitzen, für eigentliche Hochtouren. Daher haben wir gedacht, dass wir die Sache vielleicht ein bisschen bessern könnten, indem wir zu dem Punkt a) den genannten Zusatz hinzufügen, wenn damit auch nicht eine wirkliche Lösung getroffen ist.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non è che non condivida l'idea espressa da Pupp di precisare meglio o restringere in certo qual modo queste caratteristiche di rifugio alpino, ma è che, per una ragione formale, mi sembra che la dizione proposta così al punto a) « delle possibilità di accesso di carattere alpino» non dica niente o non sia comprensiva di tutte quelle condizioni che l'ing. Pupp ha sottolineato. Preferirei dire « delle vie di accesso attraverso sentieri, morene ecc. », cioè quei punti che l'ing. Pupp ha precisati in rapporto a quella che è la legge nazionale alla quale ha fatto cenno. Questo dico per una maggiore chiarificazione del concetto, perchè, secondo me, dire « delle possibilità di accesso di carattere alpino » non esprime il pensiero di Pupp. Quindi sarebbe bene, semmai, precisare quanto Pupp aveva poc'anzi riferito, riferendosi alla legge nazionale.

NARDIN (P.C.I.): Soltanto per associarmi a quanto detto dal collega Molignoni perchè questo emendamento è superfluo, secondo me, dal momento che alla lettera c) si riesce a definire meglio la caratteristica di questi rifugi. La dizione « carattere alpino » significa ben poco, molto migliore è la lettera c) dove dice « dell'ubicazione in zone di effettivo interesse alpinistico, sì da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella zona considerata ». Leggendo bene il punto c) mi pare che si possa convenire come superfluo l'emendamento proposto dai colleghi del S.V.P.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporto - D.C.): Effettivamente le osservazioni dei colleghi Consiglieri hanno un fondamento. Si voleva lasciare quella formula un po' nel vago per disciplinarla poi nel regolamento. Se questo pone delle difficoltà al Consiglio, la cosa più pratica sarebbe la soppressione dell'intero comma «a», lasciando il «b» e «c» e «d»; sarebbe una sufficiente definizione e si raggiungerebbe ugualmente lo scopo. Forse è più opportuno seguire questa strada.

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Sono d'accordo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Questo è ritirato e viene presentato un emendamento soppressivo del punto a). Pongo in votazione questo emendamento soppressivo del punto a) dell'art. 1º: è approvato con un'astensione.

C'è un altro emendamento all'art. 1, lettera « d »: aggiungere dopo le parole « appartenenza » le parole « o della associazione ».

UNTERRICHTER (S.V.P.): Die Einfügung dieses Wortes « associazione », « Zugehörigkeit » hat den Zweck, die privaten Schutzhütten ebenfalls in dieses Gesetz mit aufzunehmen, denn wenn wir uns streng an diesen vorgeschlagenen Text halten würden, würden alle privaten Schutzhütten, die ebenfalls alle übrigen Eigenschaften haben, die von diesem Gesetz vorgesehen sind, ausgelassen, nicht berücksichtigt werden. Dies ist bestimmt eine Ungerechtigkeit, die vom Gesetzgeber selbst, dem Vorschlagenden des Gesetzes nicht gewollt ist. Es handelt sich vielmehr um ein Versehen. Es ist ungerechtfertigt, dass man verlangt, dass diese Schutzhütten einer alpinen Organisation angehören, und das würde eben diese Einfügung der Zugehörigkeitsklausel berücksichtigen, aber es wäre nicht gerecht, wenn man alle privaten Schutzhütten ausschliessen würde.

(Seque la traduzione).

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dichiaro subito che non sono d'accordo con questo emendamento. Se non fosse stato presentato questo emendamento, avevo intenzione, e la mantengo, di presentare a mia volta un altro emendamento a proposito della lettera d), per precisare l'appartenenza di questi rifugi che, secondo me, devono essere degli enti e delle associazioni alpinistiche riconosciute nell'ambito della Regione. Tutti sappiamo che abbiamo tre associazioni: il CAI, la SAT e l'Alpenverein. Mi sembrerebbe molto logico e più giusto nominarle espressamente e precisarle, perchè è evidente che al di fuori di là non andiamo e non intendiamo andare, almeno penso che queste siano le intenzioni dell'Assessorato e della Giunta stessa. Per evitare anche che la norma ispirata al comma d) dell'art. 1, che naturalmente è una norma sensata ed accettabilissima, possa essere snaturata nel senso cioè che attraverso quella costituzione non controllata di associazioni, che vorrei definire pseudo alpinistiche - cosa che abbiamo riscontrato anche in molti altri settori, p. es. nel settore culturale dove ad ogni pie' sospinto sorge un'associazione pseudo culturale — si ottengano e si ricevano aiuti e contributi ecc.

E' un fenomeno che è particolarmente preoccupante in Alto Adige e ne parlo con competenza di causa, in quanto ne abbiamo molto discusso in sede di bilancio provinciale. Per evitare il ripetersi di un fenomeno che si verifica in campo culturale e in altri campi, desidero e propongo che sia specificata espressamente l'appartenenza alle tre organizzazioni alpinistiche esistenti in seno alla Regione: il CAI, la SAT, l'Alpenverein. Mi pare che la cosa sia accettabilissima dal momento che si parla di associazioni ufficialmente riconosciute. Quindi propongo un emendamento in questo senso.

SCOTONI (P.C.I.): Sull'emendamento per dire che non ho ben capito chi dovrebbe essere associato: probabilmente non il rifugio che, come tale, non può essere socio; ritengo che si volesse intendere il proprietario, il gestore. Ma il proprietario o il gestore non impiegherà molto a prendere la tessera vuoi del CAI, o della SAT o di qualsiasi altra associazione, mentre il criterio di appartenenza può avere una sua spiegazione logica; il criterio di associazione inteso almeno così in forma

generica, mi pare che non possa andare. Credo che l'articolo sia ben tormentato. Perchè per essere considerati rifugi alpini questi edifici devono essere situati in una zona isolata, quindi la « conditio sine qua non » deve essere questa: la zona isolata. Poi invece al punto b) si dice: « dell'ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati o di altri rifugi alpini precedentemente costruiti »: se sono in prossimità di centri abitati non sono in zona isolata! Così « purchè non posseggano requisiti tali da poter essere classificati esercizi alberghieri ».

Mi sembrerebbe che, allorchè bisogna guardare se sono isolati e se posseggono requisiti tali da poter essere classificati esercizi alberghieri, se non li posseggono sono esclusi, se li posseggono possono essere esclusi ugualmente perchè situati vicino ad altri rifugi. Potrebbe avvenire invece l'ipotesi opposta, cioè che non posseggano questi requisiti per essere alberghi ma che tuttavia non vengano riconosciuti rifugi perchè si trovano in prossimità di rifugi costruiti anteriormente. In questo caso non sono rifugi, non sono alberghi perchè, come previsto nell'articolo seguente, non posseggono requisiti tali da poter essere classificati alberghi, si chiudono, e mi sembrerebbe una misura eccessiva tanto più che possono essere vicini ad altri rifugi precedenti ma che tuttavia possono svolgere una utile attività, come diceva Paris, nei periodi di punta, di affollamento o altro. Quindi credo che qualche spiegazione o chiarimento nel testo non guasterebbe.

BERLANDA (Assessore ind., comm., turismo e trasp. - D.C.): Questa richiesta forse ha il suo fondamento nella situazione in cui si trova non solo la Provincia di Bolzano. C'è storicamente anche un certo precedente. Infatti fino al 1937 la gestione dei rifugi alpini era riservata solo al CAI in Italia. Il CAI, per favorire l'apertura di rifugi in nuove zone di interesse alpinistico, trovò la forma di affiliare gli esercizi privati. L'affiliazione era concessa se il privato accettava lo stesso regolamento e tariffe e oneri dei rifugi del CAI. Naturalmente questo portava l'ampliamento della rete di assistenza in alta montagna. Penso che questa richiesta di associazione possa essere e significare un'affiliazione al CAI, che ancora non la ammette, o al-

l'Alpenverein. Se ci fosse un'affiliazione, per cui un privato dovesse impegnarsi a praticare ad esempio le stesse tariffe per le consumazioni, a non obbligare l'alpinista a consumare le vivande fornite dal gestore del rifugio ma anche le vivande portate nel sacco, a praticare le tariffe per quanto riguarda la riduzione ai soci di società straniere previste per convenzioni internazionali; se vi fossero privati in questa particolare situazione, mi pare che non ci si dovrebbe opporre a far sì che questo fosse un criterio preferenziale per il riconoscimento di questi stabili quali rifugi alpini. Tutte queste lettere sono generiche, come osserva giustamente Scotoni, perchè sono titoli preferenziali per ottenere il riconoscimento di rifugio alpino.

Dal punto di vista della funzionalità della legge mi pare che la proposta di emendamento potrebbe essere accettata. Forse si potrebbe migliorare la dizione dicendo « dell'appartenenza o dell'affiliazione ad organismi alpinistici non aventi scopo di lucro», invece che « associazione », per richiamarci al precedente che c'era fino al 1937 con il CAI, ma non è una cosa che peggiori il funzionamento della legge stessa o comunque la nostra situazione.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che non sia prevista dalle disposizioni dello Statuto del CAI, dell'Alpenverein e della SAT la possibilità di affiliazione. Dal 1937 in poi mi pare che non sia più consentita questa affiliazione, chiamiamola così. Come facciamo allora ad inserirla attraverso un emendamento nella legge? Se non è consentito, se nell'Alto Adige e nel Trentino affiliazioni non se ne possono fare e non si possono stipulare queste convenzioni fra Alpenverein, CAI e SAT per prezzi e cose di questo genere, perchè lo vogliamo prevedere attraverso una legge nostra? Per cui non mi pare che l'emendamento proposto possa andare.

PRESIDENTE: C'è il primo emendamento presentato da Mayr ed altri sul quale discutiamo.

Vi è poi l'emendamento soppressivo e sostitutivo: forse si dovrebbe discutere prima e votare quello sostitutivo, il quale dice, alla lettera d) « dell'appartenenza al CAI, SAT e Alpenverein ». Questo porta la firma di Molignoni, Bondi, Arbanasich, Scotoni, Nardin. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del punto d): è respinto a maggioranza.

Vi è da approvare l'emendamento presentato dai consiglieri Unterrichter, Benedikter, Kapfinger, al punto d), aggiungendo dopo « dell'appartenenza » le parole « o dell'associazione ». E' posto ai voti l'emendamento: approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 4 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole, 5 contrari, 1 astenuto.

Articolo 2

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio un rifugio alpino dovranno essere presentate alla Giunta Regionale — che deciderà sentito il parere della rispettiva Amministrazione comunale — corredate dei seguenti documenti:

- a) progetto esecutivo;
- b) corografia in scala 1:25.000;
- c) relazione tecnica;
- d) nulla osta rilasciato dalle competenti autorità militari, nel caso che il rifugio debba sorgere in una delle zone militarmente importanti, determinate dalle leggi 1 giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285;
- e) nulla osta rilasciato dal Comando di Legione della Guardia di Finanza territorialmente competente, qualora si tratti di rifugi situati in prossimità della linea doganale.

Spetta alla Giunta Regionale la vigilanza sui rifugi alpini nonche l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte dei gestori e delle persone incaricate della custodia dei rifugi, nominati dagli organismi alpinistici interessati.

Ove l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio uno o più rifugi alpini venisse richiesta da persone fisiche o giuridiche non assimilabili a quelle di cui alla lettera d) del precedente art. 1, la Giunta Regionale dovrà acquisire, oltre al parere dell'Amministrazione comunale di cui sopra, anche quello della Società alpinisti trentini per la provincia di Trento e quello del Comitato direttivo CAI Alto Adige e della Sede centrale del Suedtiroler Alpenverein per la provincia di Bolzano.

In questo caso l'autorizzazione dovrà altresi precisare e fissare il periodo di apertura di ciascun rifugio. BENEDIKTER (Assessore aff. gen. - S.V.P.):

Vorrei porre una domanda all'Assessore competente sul secondo comma dell'art. 2 dove dice: « Spetta alla Giunta Regionale la vigilanza sui rifugi alpini nonchè l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte dei gestori e delle persone incaricate della custodia dei rifugi, nominati dagli organismi alpinistici interessati ».

Qui sembrerebbe che i gestori, anche dei rifugi privati, siano nominati da organismi alpinistici, il che credo che non sia da ammettersi. Quindi è forse il caso di omettere questa ultima frase « nominati da organismi alpinistici interessati »: saranno nominati da chi di dovere secondo il rapporto di proprietà.

BERLANDA (Assessore ind., comm., turismo e trasp. - D.C.): Si può accettare questo, per maggior chiarezza.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Si può sopprimere.

PRESIDENTE: Allora proporreste di sopprimere « nominati dagli organismi alpinistici interessati »: presentate un emendamento. Pongo in votazione la soppressione, proposta dai consiglieri Benedikter, Kapfinger, Bertorelle, delle parole « nominati dagli organismi alpinistici interessati »: approvata con 2 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 2 nel testo della Commissione: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Articolo 3

La presente legge si applica anche agli apprestamenti già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Pertanto la Giunta Regionale è autorizzata ad attuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione dell'attuale situazione dei rifugi alpini ai fini del riconoscimento di cui al precedente articolo 1 ed in base ai criteri generali nello stesso enunciati.

Per ogni posizione dovrà essere sentita l'amministrazione comunale competente per territorio.

E' stato presentato un emendamento dal cons. Ceccon, al secondo comma, dopo la parola « enunciati » aggiungere: « Per l'esplicazione di tale revisione la Giunta Regionale sentirà il parere di una Commissione composta da: un rappresentante della SAT per la provincia di Trento; un rappresentante del CAI e dell'Alpenverein per la Provincia di Bolzano; da un rappresentante dell'Assessorato all'industria, commercio e turismo; da un rappresentante degli albergatori nella misura di uno per provincia». Questo è l'emendamento. Inserire la nomina di una Commissione.

PREVE CECCON M.S.I.): Da quanto mi pare di aver appreso stamane non dovrebbe essere estremamente difficile la revisione di questi rifugi o pseudo rifugi, perchè la parola stessa « rifugio » ha in sè totalmente la spiegazione di quello che vuole significare. Trovo quindi opportuno che le due associazioni alpinistiche, le quati usufruiscono dei contributi per la manutenzione di questi rifugi, siano chiamate a dare in una apposita Commissione tecnica il loro parere, del quale la Giunta Regionale terrà il debito conto. Richiedo che sia costituita questa Commissione tecnica con la funzione di suggerire alla Giunta questa catalogazione, anche perchè sul numero enorme dei rifugi cosiddetti albergo sappiamo che ci sono rappresentati i rifugi privati, ma anche i rifugi di associazioni od enti. Quindi ad evitare ogni interferenza e possibnità di favoreggiare l'uno piuttosto che l'attro, penso sia necessario istituire questa Commissione tecnica che affianchi l'operato della Giunta Regionale.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Vorrei fare presente che non c'è una preclusione ad una proposta del genere che potrebbe alleggerire il lavoro, che pero, come è previsto dalla legge in esame, sarà decentrato alle Giunte provinciali. Una proposta del genere andrebbe rifatta nel senso di dover afnancare le due Giunte provinciali con due Commissioni provinciali che rispecchino il punto di vista delle associazioni alpinistiche e uelle associazioni albergatori della provincia. Cosi non potrebbe essere accettata, dato il congegno de la legge. Non sarebbe gradita una Commissione regionale non tanto per non acquisire il parere della Regione ma perchè la Giunta Regionale sta applicando l'art. 14, decentrando alle Giunte provinciali tutta la materia, perciò il parere dovrà essere acquisito semmai dalle due Giunte Provinciali, e su questo non c'è nessuna difficoltà. Ma andrebbe diversamente formulato.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo posso anche ritirare per riformularlo, ma mi pare che già la composizione della Commissione nettamente lasci capire che c'è una Commissione per la Provincia di Trento e una per la Provincia di Bolzano, in quanto che per la Provincia di Trento c'è un rappresentante della SAT e per la Provincia di Bolzano c'è un rappresentante del CAI e dell'Alpenverein, mentre per gli albergatori uno è per Bolzano ed uno è per Trento. Quindi mi sembrerebbe...

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): Ma come funzione è una Commissione regionale unica!

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora permetta che lo ritiri, e lo formuli dopo!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Lo presenti all'art. 6, dove c'è la funzione delegata!

PRESIDENTE: E' ritirato l'emendamento su questo articolo. Nessuno chiede la parola su questo articolo? Pongo in volazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Le risultanze della predetta revisione saranno rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

I titolari degli immobili, ai quali — in seguito alla revisione di cui al precedente articolo 3 e in relazione ai principi elencati nell'art. 1 della presente legge — non venisse riconosciuta la qualifica di rifugio alpino, dovranto munirsi di licenza di esercizio alberghiero.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4, è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande, di cui all'articolo 2 della presente legge dovranno essere presentate, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta provinciale competente per territorio.

Avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sto preparando un emendamento a questo articolo, cioè un nuovo art. 6 bis.

PRESIDENTE: Non mi pare che sia ben detto « Avverso le decisioni delle Giunte provinciali, ecc. ecc. ».

KESSLER (D.C.): Forse basterebbe metterlo all'inizio del capoverso: « Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ecc. ecc. ».

PRESIDENTE: Molto meglio. E' un emendamento formale.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che la dizione sembrerebbe voter dire che c'è il ricorso alla Giunta Regionale sino a quando non sarà istituito ecc., e poi non c'è più ricorso?

PRESIDENTE: E' proprio questo che si voleva dire, rimane il ricorso gerarchico fino a tanto sarà esperibile il ricorso giurisdizionale locale al Tribunate di Giustizia amministrativa.

Con la formulazione della precedente legge, gli interessati hanno sempre diritto di ricorrere contro il provvedimento della pubblica amministrazione, solo che invece di fare il ricorso gerarchico domani, quando sarà istituita la sezione locale del Consiglio di Stato, faranno il ricorso giurisdizionale.

Pongo in votazione l'art. 6 come è stato proposto: approvato a maggioranza con 2 astensioni. C'è un articolo 6 bis, di nuova istituzione, a firma Ceccon - Mitolo: « Le Giunte provinciali per l'esercizio della funzione di cui all'art. 3 (revisione dell'attuale situazione dei rifugi alpini) sentiranno il parere di due Commissioni, così composte:

Per la provincia di Trento:

- 1) di un rappresentante della SAT;
- 2) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;
 - 3) di un rappresentante degli albergatori.

Per la provincia di Bolzano:

- 1) di un rappresentante del Comitato direttivo del CAI Alto Adige;
- 2) di un rappresentante dell'Alpenverei Südtirol;
- 3) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;
 - 4) di un rappresentante degli albergatori ».

BERLANDA (Assessore ind., comm., turismo e trasp. - D.C.): Riterrei opportuno di non mettere il rappresentante dell'Assessorato del turismo, in quanto la Giunta Regionale esprime le proprie direttive per la esecuzione della presente legge e della delega, e perciò non sarebbe opportuno un rappresentante dell'Assessorato in seno alle due Commissioni.

MITOLO (M.S.I.): D'accordo!

PRESIDENTE: Allora abbiamo il parere solo per l'applicazione dell'art. 3, cioè solo per la revisione. Il parere è dato da una Commissione per provincia: per Trento è composta da un rappresentante della SAT e da un rappresentante degli albergatori. La Commissione è quindi formata da due persone, è modesta! Non può nascere una Commissione con due persone, ce ne vogliono almeno 3.

NARDIN (P.C.I.): Volevo chiedere ai presentatori di questo emendamento se non era più conveniente ed opportuno al posto del rappresentante degli albergatori usare la seguente dizione: un rappresentante degli esercenti o gestori di rifugi alpini.

MITOLO (M.S.I.): Ma quelli sono rappresentati dal CAI!

PRESIDENTE: Non fate conversazioni!

DALSASS (S.V.P.): Qui si parla di composizione di una Commissione e vediamo che le competenze in questo caso sono delegate dalla Giunta Regionale alla Giunta Provinciale. Sono perplesso perchè non trovo giustificato questo emendamento in quanto fu ritirato all'art. 3 dove dovrebbe de-

cidere la Giunta Regionale. Perchè non c'è una Commissione? Bisogna proprio adottare due metri e due misure? Perchè non c'è l'organo tecnico, come dicono i presentatori dell'emendamento? Ritengo che non sia il caso di nominare una Commissione del genere, perchè altrimenti avrebbe dovuto essere richiesta anche all'art. 3 quando le funzioni sono esercitate dalla Giunta Regionale. Credo comunque che i presentatori siano d'accordo di modificare l'emendamento nel senso che non vi sia un rappresentante dell'Assessorato regionale in questa Commissione, perchè creeremmo praticamente una supervisione e un supercontrollo. Per le ragioni esposte che non si devono usare due metri e due misure nella decisione su questi ricorsi e domande, sono contrario alla formazione di una Commissione del genere. In definitiva è proprio ridicola una Commissione composta da due soli membri, come nella Provincia di Trento!

BERLANDA (Assessore ind., comm., turismo e trasp. - D.C.): Per precisare che la Giunta Regionale non si è manifestata contraria all'acquisizione di una Commissione in sede regionale. Si sono manifestate perplessità circa un organo da costituirsi in sede regionale che dovrebbe dare pareri in modo unitario alle due Giunte Provinciali, ma non c'è nessun veto alla formazione di una Commissione. Per ragioni di praticità e di funzionamento semmai si dovrebbe lasciare una Commissione provinciale per Trento e una per Bolzano. Se la difficoltà è quella della formazione della Commissione con un numero almeno sufficiente di membri, cioè di 3, la riserva circa la partecipazione di un funzionario o di un rappresentante dell'Assessorato può cadere, anche perchè ci sarebbe l'aspetto positivo di un certo collegamento in quanto lo stesso funzionario potrebbe far presente nella Commissione i criteri seguiti nell'una e nell'altra Provincia affinchè siano vicendevolmente conosciuti. Se è il caso ritiriamo questa difficoltà.

DALSASS (S.V.P.): Volevo dire solo una parola perchè mi sembra che l'Assessore Berlanda mi abbia frainteso. Non ho detto che la Giunta Regionale non abbia voluto sentire il parere di un organo tecnico. L'errore è da parte dei presentatori dell'emendamento perchè se chiedono una Commissione per le Province devono chiederla anche per la Regione. Non che la Giunta Regionale non abbia voluto accettare una Commissione del genere!

BERLANDA (Assessore ind., comm., turismo e trasp. - D.C.): L'hanno chiesta!

DALSASS (S.V.P.): Ma poi fu ritirato l'emendamento e allora non si può accettare adesso un emendamento del genere per le Province!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Evidentemente il cons. Assessore Dalsass è un nemico dichiarato delle Commissioni, perchè quando sente parlare di Commissioni gli si rizzano i capelli in testa e ha paura che si tratti di un organismo che intralci il cammino alla Giunta Provinciale. Figurarsi che paura può fare una Commissione consultiva tecnica alla Giunta Provinciale di Bolzano che ha poteri immensi, infiniti, sconfinati, illimitati! Io sono proprio d'accordo con la Commissione perchè sono convinto che una Commissione consultiva non faccia male a questa onnipotente e onnisciente Giunta Provinciale di Bolzano, alla quale affiancherei una Commissione per ogni settore, per ogni materia, per ogni caso particolare. Abbiamo avuto molti episodi che ci hanno suggerito la necessità di molte Commissioni. Quindi appoggio evidentemente l'emendamento presentato senza alcun timore in merito.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei rispondere all'obiezione del cons. Dalsass, il quale si è domandato il motivo per il quale non abbiamo lasciato all'art. 3 la proposta di emendamento che stiamo discutendo adesso. Per il semplice motivo che la funzione prevista all'art. 3 è una funzione delegata dalla Regione alle due Province; l'attuazione e la revisione dell'attuale situazione dei rifugi viene attuata dalle due Giunte Provinciali. Se si vuole...

CONSIGLIERE: Art. 7!

MITOLO (M.S.I.): ...se si vuole che nell'esercitare questa funzione le due Giunte si servano o sentano il parere di una Commissione, è logico che deve essere una Commissione provinciale e non regionale. Quindi abbiamo accettato il suggerimento dell'Assessore Berlanda, il quale ha trovato più opportuno che fossero nominate due Commissioni provinciali anzichè una regionale!

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Sono

un po' perplesso per la seconda risposta dell'Assessore Berlanda. In un primo tempo lui aveva espresso un'opinione di buon senso quando disse che non vede un rappresentante della Regione in questa Commissione provinciale; subito dopo dice che vuole avere nella Commissione questo rappresentante. Mi oppongo a questa seconda idea perchè sono convinto che la prima era ottima. Non vorrei avere un rappresentante della Regione in questa Commissione provinciale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento come era stato letto nella prima stesura, cioè un rappresentante della SAT, dell'Assessorato regionale e degli albergatori per la provincia di Trento; del CAI, dell'Alpenverein, dell'Assessorato e degli albergatori per la provincia di Bolzano: l'art. 6 bis è accolto con 17 voti favorevoli, 15 contrari, 3 astenuti.

Articolo 7

La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservaria e di faria osservare come legge della Regione.

DALSASS (S.V.P.): Su questo art. 7 in questo momento chiedo se la Giunta Regionale non ritiene opportuno formulare la composizione di una nuova Commissione perchè anch'essa sia assistita da un organo tecnico, qualora dovesse decidere in sostituzione delle Giunte Provinciali.

PARIS (P.S.D.I.): Voterò questa legge, però c'è un punto che mi lascia un po' indeciso.

MITOLO (M.S.I.): Perplesso!!!

PARIS (P.S.D.I.): Non sono affatto perplesso, sono abituato a votare contro o a favore, caro Mitolo, con la massima libertà, oggetto di tutte le critiche, e di queste me ne infischio...

MITOLO (M.S.I.): Volevi dire « me ne frego »!

PARIS (P.S.D.I.): ...quando è tranquilla la mia coscienza e sono d'accordo gli organi del mio par-

tito! L'argomento che mi è sfuggito è quello dell'art. 5, votato, cioè che coloro che oggi hanno dei rifugi e domani non vengono riconosciuti tali, perchè non modificate le caratteristiche ecc., « dovranno munirsi di licenza di esercizio alberghiero ». Ora non è detto che perchè hanno questo impianto, non più riconosciuto rifugio, secondo la dizione della legge, devono avere la licenza di rifugio, ma direi che hanno un diritto acquisito e dovrebbe essere loro concessa la licenza qualora non vi ostino ragioni di carattere morale.

PRESIDENTE: La richiamo all'argomento, on Paris!

PARIS (P.S.D.I.): Perchè?

PRESIDENTE: Perchè è un argomento già deciso dal Consiglio!

PARIS (P.S.D.I.): Faccio la dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: Non all'art. 7, ma dopo l'art. 7!

PARIS (P.S.D.I.): Ma l'art. 7 non è l'ultimo?

PRESIDENTE: Parla del potere della Giunta Regionale di sostituirsi alle Giunte Provinciali. In sede di dichiarazione si può giudicare tutta la legge, ma in sede di discussione dell'articolo si deve parlare dell'argomento.

PARIS (P.S.D.I.): Dopo posso fare questa dichiarazione di voto?

PRESIDENTE: Può fare quello che vuole!

PARIS (P.S.D.I.): C'è il voto segreto!

PRESIDENTE: Si può fare la dichiarazione in base al nuovo regolamento.

PARIS (P.S.D.I.): Mi lasci finire ormai! (*Ila-rità*). Allora ripeterò tutto!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Possono parlare i Consiglieri per dichiarazione di voto, in base all'art. 93 del Regolamento.

PARIS (P.S.D.I.): In poche parole vorrei fare una raccomandazione. La legge avrà bisogno di un regolamento, c'è soprattutto bisogno di dare direttive alle due Giunte Provinciali: che in queste direttive sia contenuta la raccomandazione che per i titolari di rifugio prima che entrasse in vigore questa legge, rifugio che domani non è più riconosciuto tale, sia facilitata l'acquisizione di una licenza di albergo. Perchè, secondo me, hanno già acquisito dei diritti, hanno investito dei capitali, hanno avviata un'azienda, hanno avuta una spesa di attrezzatura, e non mi sembra giusto che costoro, per effetto di una innovazione e diversa sistemazione ed enunciazione di fattori che definiscono il rifugio, si trovino domani privi di una licenza. Mi sembrerebbe di danneggiare il singolo e l'economia generale turistica della nostra Regione.

GARDELLA (P.L.I.): Vorrei premettere che all'art. 5 si dice: « in seguito alla revisione di cui al precedente art. 3 e in relazione ai principi elencati nell'art. 1 della legge presente, non venisse riconosciuta la qualifica di rifugio alpino, dovranno munirsi di licenza di esercizio alberghiero ».

Non è detto che se uno ha un albergo e una attrezzatura d'albergo non possa esercire come rifugio alpino, purchè accetti la disciplina dei rifugi alpini! Se lo escludiamo perchè l'albergo è troppo elegante, perchè l'attrezzatura è troppo signorile, perchè non ha da far pernottare i turisti o gli alpinisti in cuccette ma in camere, non è giusto! Quando questi accetta la disciplina, i prezzi, le tariffe e le condizioni dei rifugi alpini, mi sembra che non sia proprio necessario dire: « o tu fai l'albergatore o chiudi bottega! ».

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 42 votanti. 37 sì, 3 no, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla. La legge è approvata.

Disegno di legge n. 21: « Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione ».

Relazione della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa degli affari generali.

DALSASS (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali in sede di esame di questo progetto di legge contenente disposizioni per il

trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione, ha fatto il raffronto fra la regolamentazione in vigore per i dipendenti statali e quella per i dipendenti regionali. Tutti sanno che per i dipendenti statali sono state emanate le norme contenute nei ben noti decreti-delega dell'11 gennaio 1956, n. 19 e 16, che sono stati coordinati in un testo unico delle disposizioni contenenti e concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3. Ora, in base a queste norme i dipendenti statali hanno la possibilità di passare dopo un determinato lasso di tempo, relativamente breve, dal grado iniziale nel quale sono stati assunti, al grado immediatamente superiore; ciò vale agli effetti giuridici ed anche agli effetti economici.

Un diverso regolamento esiste per i dipendenti della Regione che sono assunti provvisoriamente. Questi dipendenti regionali, come tutti sanno, sono assunti per la maggior parte al grado iniziale e molti si trovano in questo grado da 5-6-7 anni. Se si vuole fare il raffronto fra i dipendenti dello Stato e quelli della Regione, i dipendenti della Regione hanno avuto un danno oltre che giuridico anche economico. Sappiamo che per le carriere direttive è necessario un servizio di due anni per essere promossi al grado superiore, per le carriere di concetto quattro anni, per le carriere esecutive due anni e per i subalterni un anno. Vediamo che molti impiegati delle carriere direttive si trovano da 5-6-7 anni in servizio, è giusto concedere loro la possibilità di avanzare agli effetti economici al grado immediatamente superiore.

Esistono inoltre difficoltà per quanto riguarda l'approvazione della legge sull'organico del personale della Regione. Come tutti sanno la Giunta Regionale ha promesso di presentare questa legge prima delle ferie estive; comunque anche se ciò avvenisse dobbiamo prevedere che questo progetto di legge incontrerà molte difficoltà per la complessità, come ha detto il Presidente della Giunta, della materia che deve regolare.

Per i motivi ora enunciati la Commissione ritiene giustificata la presentazione di questo progetto di legge che soddisfi agli effetti economici le esigenze del personale e lo approva all'unanimità, raccomandandolo al Consiglio Regionale. PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa delle finanze.

SEGNANA (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Articolo 1

A decorrere dal 1º gennaio 1957 e sino a quando non si provvederà con legge all'inquadramento del personale in ruoli organici, agli implegati non di ruolo, assunti dalla Regione col trattamento economico previsto per le qualifiche iniziali delle carriere degli implegati civili dello Stato, viene attribuito il trattamento economico stabilito per le qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, al compimento dell'anzianità di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, rispettivamente di due anni per le carriere direttive, di quattro anni per le carriere di concetto, di due anni per le carriere esecutive e di un anno per le carriere ausiliarie.

E' stato presentato un emendamento all'art. 1, il quale aggiunge le parole: « Agli effetti del presente articolo il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà ».

E' aperta la discussione sull'emendamento.

BENEDETTI (D.C.): Non si tratta che di ripetere la analoga dicitura che esiste nella norma prevista dallo Stato. Questa la sostanza dell'emendamento all'art. 1. Bisogna tenere conto di alcuni casi specifici esistenti fra il personale della Regione, affinchè all'atto del passaggio venga riconosciuto, come prevede la legge nazionale, venga riconosciuto per la metà il periodo trascorso nella posizione del grado inferiore nel momento in cui verrà attuata la legge ora esaminata.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 1 emendato: unanimità.

Articolo 2

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove occorra, ad integrare lo stanziamento del predetto capitolo, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti. 35 sì, 1 no, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla. La legge è approvata.

Adesso abbiamo la Mozione del cons. Nardin e le interrogazioni e interpellanze.

Procediamo alla discussione della « Mozione del cons. reg. Ettore Nardin, concernente la precisazione del programma che la Giunta Regionale intende realizzare nell'attuale legislatura ».

La Mozione è del seguente tenore:

Il Consiglio Regionale

delibera

di impegnare la Giunta Regionale a precisare sollecitamente in Consiglio il programma che nell'attuale legislatura la Giunta intende impostare e realizzare in ordine ai problemi e alle necessità che scaturiscono dall'attuale situazione politica, economica e sociale delle Province di Trento e Bolzano e alle esigenze di un sempre migliore sviluppo dell'Ente Regione.

La presente Mozione è presentata dal cons. Nardin a sensi dell'art. 110 del Reg. Int. essendosi egli dichiarato insoddisfatto in merito alla risposta del Presidente della Giunta Regionale ad una sua interpellanza discussa nell'ultima seduta del Consiglio Regionale (12 gennaio 1957).

Se nessuno dei vari gruppi consiliari nè la Giunta prende la parola, metto in votazione la Mozione: 10 favorevoli, 18 contrari, 2 astenuti. La Mozione è respinta.

"Interrogazioni e Interpellanze ".

RAFFAELLI (P.S.I.): Posso chiedere la parola?

PRESIDENTE: No, sulle interrogazioni e interpellanze come può chiedere la parola?

RAFFAELLI (P.S.I.): Se uno avesse qualche cosa da dire per mozione d'ordine?

PRESIDENTE: Quando è esaurito l'Ordine del giorno, penso che potrà domandare, essendo che il consigno non può deliberare.

RAFFAELLI (P.S.I.): Può deliberare di mettere all'Ordine del giorno qualche cosa!

PRESIDENTE: Ad ogni modo adesso svolgiamo le interrogazioni e le interpellanze, poi vedremo.

Interrogazione del cons. Ceccon all'on. Assessore agli affari generali: « per conoscere se di fronte alla situazione esistente nel Comune di Luserna, in cui si preveae che circa ia metà degli elettori, attualmente all'estero per ragioni di lavoro, non si presenteranno alle elezioni indette per il rinnovo dell'Amministrazione, non ritenga più opportuno di proporre il rinvio della consultazione a data più propizia ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Questa interrogazione dovrebbe essere superata dai fatti, però ritengo che sia confermata dai fatti in quanto le risultanze delle elezioni nel comune di Luserna sono state proprio quelle che si prevedevano, solo il 60 % della popolazione si è recata alle urne. Già una volta l'onorevole Assessore aveva ritenuto di dover rinviare queste elezioni, perchè la popolazione maschile, cioè quella che egli definiva la parte valida della popolazione stessa, si trovava all'estero per motivi di lavoro. Queste elezioni sono state rinviate a data più favorevole cioè verso Natale, quando i lavoratori rientravano in Patria. Senonchè questo rinvio delle elezioni è stato improvvisamente annullato per indire le nuove elezioni contemporaneamente agli altri comuni. Ma il problema grave non è tanto questo, onorevole Assessore. Lei sa che la popolazione di Luserna è di 640 abitanti, i votanti erano 425, divisi in 190 maschi e 235 femmine; gli assenti erano 100, e di questi 75 sono uomini e 25 sono donne; di queste 25 donne, 5 sono in servizio a Roma e altre 20 sono all'estero; dei 75 uomini, 25 sono in Alto Adige, altri 50 sono all'estero. Lei deve considerare una cosa fondamentale: che le liste in questo piccolo paese automaticamente, mancando tutta questa gente, riportano i nominativi che da anni continuano a susseguirsi e a presentarsi al suffragio del pubblico. Il grave è questo, che ben 14 candidati sono assenti e le leggo i nomi... (legge i nominativi).

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono tutti Cimbri!!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Tutti!!

PREVE CECCON (M.S.I.): Sono tanto Cimbri che il Reuht Nicolussi che si chiamava Castellan, di « motu proprio » si è sostituito il nome e si è chiamato Reuht ad un certo momento!

Questo porta a considerare, onorevole Assessore, che se questi 14 candidati dovessero venire eletti non potrebbero esercitare le loro mansioni, perchè o rinunciano al loro posto di lavoro all'estero e rientrano a Luserna per fare gli amministratori, oppure rinunciano ad essere eletti per continuare nel loro impiego all'estero. Mi vorrà dire, onorevole Assessore, con quanti amministratori rimarrà questo comune? Ecco perchè mi sono permesso di insistere in questa interrogazione per avere da lei una risposta. Oltre al fatto che altre considerazioni andranno formulate, ma per queste aspetteremo il comportamento degli elettori del comune di Luserna, diversi dei quali hanno mosso contestazioni per alcuni candidati. Perchè, giacchè mi riferisco anche ai candidati, faccio presente che nelle due liste ci sono due generi e due suoceri, per cui se sono eletti, due persone devono uscire dal Consiglio: ai 14 assenti aggiunga questi due che per incompatibilità di parentela non possono prestare la loro attività amministrativa, e mi saprà dire chi andrà a reggere il Comune di Luserna!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Quando la Giunta Regionale deliberò di fissare al 19 maggio la data delle elezioni per i 40 comuni del Trentino, si esaminò anche la situazione particolare di Luserna con riferimento al numero

notevole di assenti, e si pervenne alla conclusione che, volendo tenere le elezioni comunali a Luserna nel momento in cui fossero presenti la maggior parte degli elettori, questo momento doveva essere solo tra Natale e Capodanno, in quanto questi emigrati ritornano verso Natale: cioè quelli dall'Alto Adige un po' prima, quelli dall'estero verso Natale e se ne vanno a partire dall'inizio del mese di gennaio. Tuttavia, nonostante la previsione di una assenza del 30 %, si decise nel mese di marzo di tenere le elezioni il 19 maggio. Non ho che da confermare i dati già esposti dal cons. Ceccon.

Per quanto concerne la situazione attuale, dopo il dato di fatto delle elezioni, se effettivamente per ragioni di incompatibilità o di assenza o di dimissioni il Consiglio comunale non potrà funzionare, allora il Consiglio sarà dichiarato decaduto. Vuol dire che in tale caso le nuove elezioni dovranno essere fissate non prima del periodo natalizio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, non posso dichiararmi soddisfatto nè completamente d'accordo con lei, perchè indubbiamente al suo ufficio non poteva essere ignorata una simile situazione di fatto, e trovo logicissimo il suo intervento tendente al rinvio di queste elezioni perchè lei proprio adesso, di fronte alla constatazione dei risultati, mi dice: « dovremo senz'altro indire nuove elezioni, se si verificano determinate condizioni dovremo rinviare al mese di dicembre quando rimpatrieranno dall'estero ». Ma questo era già a priori a conoscenza, ecco perchè trovavo assolutamente assurdo l'avere indetto le elezioni in quel Comune.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nardin al Presidente della Giunta Regionale per conoscere precise notizie in merito all'attività svolta dalla Regione per assicurare il finanziamento dei lavori di costruzione degli impianti idroelettrici in Val Senales.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Penso di poter essere più concreto nella risposta differendola, secondo le norme del Regolamento, alla seduta prossima.

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo sul differi-

mento se lei non ha pronta la risposta, ma faccio presente che il Regolamento non prevede niente a questo riguardo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Allora rispondo subito.

NARDIN (P.C.I.): No, sono d'accordo!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Siccome questa interrogazione mi è pervenuta stamane ho creduto che l'interrogazione fosse stata presentata ora.

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo con lei di rinviare alla prossima seduta, sono un tipo cortese!

PRESIDENTE: L'interrogazione è stata presentata il 16 maggio, quindi dopo l'indizione della sessione: a termini di Regolamento colui che è interrogato può chiedere che venga messa all'Ordine del giorno della prossima seduta.

E' stata presentata una interrogazione del cons. Mitolo al Presidente del Consiglio « per conoscere se sia vero che alcuni dei Consiglieri che hanno compiuto la recente visita in Sicilia abbiano chiesto il rimborso dell'intero prezzo del biglietto di viaggio, pur avendo usufruito di una riduzione del 70 % ».

Essendo stata presentata anche questa durante la seduta sarà data risposta alla prossima seduta del Consiglio.

Abbiamo esaurito l'Ordine del giorno riguardo alle interrogazioni.

E' stata presentata alla Presidenza una Mozione: questa Mozione non è all'Ordine del giorno. Prescindendo anche dal contenuto, deve essere caso mai inserita all'Ordine del giorno, perciò il Consiglio è pregato di decidere.

La Mozione porta la firma dei cons. Raffaelli, Paris, Molignoni, Bondi, Arbanasich, Vinante; è la seguente:

Il Consiglio Regionale,

di fronte al generale disagio e all'allarme suscitato fra l'opinione pubblica per il ripetersi delle esplosioni nucleari sperimentali; considerati gli ammonimenti formulati da rappresentanti della scienza, della politica, delle religioni, che hanno replicatamente denunziati i danni ed i pericoli impliciti nelle esplosioni stesse;

associandosi alla generale aspirazione alla cessazione di tali esperimenti;

considerando le responsabilità che gravano ormai su tutti, e specialmente sui rappresentanti dei pubblici poteri, anche nei confronti dell'incolumità delle nuove generazioni;

esorta il Governo a prendere con urgenza tutte le iniziative che possano contribuire all'interdizione delle esplosioni nucleari e a un accordo generale per il disarmo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Desidero illustrare. Mantengo la richiesta di inserimento solo nel caso che la Mozione possa essere discussa con calma, perchè non è una cosa del tutto originale e a queste iniziative sono state attribuite delle caratteristiche che non avevano, come: « è la solita Mozione delle sinistre per un'interdizione delle armi nucleari, antiamericana e così via ». O troviamo il tempo di discuterla con calma oggi, e allora insistiamo nella richiesta che sia inserita all'Ordine del giorno della tornata attuale, anche perchè non sappiamo quando la prossima tornata si prospetti; diversamente, piuttosto che sottoporla a un giudizio affrettato e non sereno, non insistiamo. Non so cosa la Presidenza ci possa dire.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda le sedute posso dire questo: che se al Consiglio non sarà richiesta una convocazione da parte o della Giunta o del Presidente o dei Consiglieri, la Presidenza convocherà il Consiglio nella prima settimana di luglio, al 1º luglio, per la tornata ordinaria del Consiglio. Può darsi che se vengono presentate altre leggi che in questo frattempo si matureranno, per non avere un Ordine del giorno troppo appesantito, si possa anticipare il Consiglio alla fine di giugno e continuare nei primi di luglio. Ma durante il mese prossimo, almeno per quanto mi riguarda, non penso di convocare il Consiglio stesso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora mi permetto di insistere nella richiesta di inserimento della Mozione all'Ordine del giorno della seduta attuale, pregando ils Presidente di provvedere a farla leggere, se non a leggeria lui stesso, una seconda volta perchè la lettura chiara e advalta voce per me sostituisce l'illustrazione, in quanto non ha bisogno di particolari illustrazioni.

PRESIDENTE: La Mozione presentata dal gruppo socialista dice: (rilègge là mozione).

Questo è il contenuto della Mozione.

Ora distribuite le schede perche il Consiglio decida se inserire questa Mozione all'Ordine del giorno. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 40. 30 no, 9 sì, 1 scheda bianca. La Mozione non viene posta all'Ordine del giorno di questa sessione, ma della prossima. La sessione straordinaria è chiusa:

La seduta è tolta.

(Ore:17,10).